

MODELLI DI CLAUSOLE CONCILIATIVE

RIF. RES-CLCC-1.3

CLAUSOLA CONCILIATIVA DA INSERIRE IN UN CONTRATTO*
<p>Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi secondo le disposizioni del Regolamento di Conciliazione dell'Associazione "RESOLUTIA – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE", con sede legale in Perugia, via Cacciatori delle Alpi n.28, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.</p>
(FACOLTATIVO)
<p>Nell'ipotesi di mancato accordo, ovvero di rifiuto espresso del suddetto tentativo di conciliazione, o comunque dopo 30 giorni dalla data di deposito della domanda di conciliazione rimasta senza riscontro, si considera concluso il procedimento di conciliazione e la controversia sarà devoluta a decisione arbitrale secondo il Regolamento di Arbitrato di....., che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Indipendentemente dalla procedura adottata, con arbitro unico o collegio arbitrale, l'arbitrato si svolgerà in via rituale.</p>
(FACOLTATIVO)
<p>La sede della procedura sarà..... e la stessa si terrà in lingua.....</p>

RIF. RES-CLCS-1.2

CLAUSOLA CONCILIATIVA DA INSERIRE IN UNO STATUTO SOCIETARIO*
<p>Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi secondo la procedura di conciliazione definita nel Regolamento di Conciliazione dell'Associazione "RESOLUTIA – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE", con sede legale in Perugia, via Cacciatori delle Alpi n.28. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 6 dell'art.40 del D.Lgs. 5/2003. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt. 38-40 del D.Lgs. 5/2003 e, per quanto con esso non contrastante, dal suddetto Regolamento di Conciliazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.</p>
(FACOLTATIVO)
<p>Nell'ipotesi di mancato accordo, ovvero di rifiuto espresso del suddetto tentativo di conciliazione, o comunque dopo 30 giorni dalla data di deposito della domanda di conciliazione rimasta senza riscontro, si considera concluso il procedimento di conciliazione e la controversia sarà devoluta a decisione arbitrale secondo il Regolamento di Arbitrato di....., che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Il procedimento, rituale e di diritto, sarà regolato dagli articoli da 34 a 37 del D.Lgs 5/2003 e, per quanto non contrastante con esso, dal suddetto Regolamento, conosciuto ed accettato dalle parti.</p>
(FACOLTATIVO)
<p>La sede della procedura sarà..... e la stessa si terrà in lingua.....</p>

**Nota: si tenga presente che in alcuni Paesi la clausola per la risoluzione alternativa delle controversie è soggetta a particolari requisiti formali per potersi considerare valida.*